



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Circolare 7/2015-C del 11.09.2015

Novità sulle lavorazioni effettuate da fornitori UE

- Dal 18 agosto i beni lavorati nella UE sono senza IVA solo se rispediti nel Paese UE di origine -

Al fine di adeguarsi alla Legge europea 2014, con la legge del 29 luglio 2015 n. 115, sono state apportate delle significative modifiche alla disciplina IVA relativa ai beni inviati e/o ricevuti in lavorazione da/a un fornitore comunitario.

In particolare il legislatore dispone che l'introduzione nel territorio dello stato di beni, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, non costituisce acquisto intracomunitario soltanto se detti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo, nello stato membro di provenienza.

Coerentemente, i trasferimenti di beni inviati in un altro stato membro, oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non costituiscono cessioni intracomunitarie soltanto se detti beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo, nello stato membro di provenienza.

Di conseguenza, viene eliminata la previsione secondo la quale i trasferimenti in esame non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitarie anche nel caso in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti in un altro stato membro, diverso da quello di provenienza, ovvero fuori dal territorio comunitario.

In buona sostanza, il committente che commissiona la lavorazione ad un fornitore di un paese UE diverso dal proprio, se vuole che la merce venga consegnata direttamente al cliente senza ritornare prima nel proprio paese di origine, deve indentificarsi nel paese del fornitore, acquisire un numero di partita IVA, ed effettuare la cessione al cliente tramite quest'ultimo, mettendo in atto:

- una cessione intracomunitaria nel caso in cui la merce a seguito della lavorazione sia destinata ad uno stato comunitario diverso da quello del fornitore che ha effettuato la lavorazione;
- una cessione all'esportazione nell'ipotesi in cui i beni a seguito della lavorazione siano destinati fuori dal territorio comunitario;
- una cessione interna nel caso in cui i beni lavorati siano ceduti ad un acquirente dello stesso stato del fornitore che ha effettuato la lavorazione.

Al fine di meglio comprendere le nuove direttive si riportano degli esempi pratici.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Es. 1 – acquisto comunitario – GER-ITA-SPA

Committente tedesco spedisce beni in Italia per la lavorazione, detti beni sono successivamente spediti in Spagna, senza tornare prima in Germania.

Si realizza un acquisto intracomunitario fittizio (ossia a se stesso) e pertanto il tedesco è tenuto ad identificarsi in Italia al fine di autofatturare l'operazione in regime di non imponibilità.

Successivamente il tedesco procederà a realizzare una cessione intracomunitaria (ITA-SPA) utilizzando l'identificativo IVA italiano.

Es. 2 – acquisto comunitario – GER-ITA-SVI

Committente tedesco spedisce beni in Italia per la lavorazione, detti beni sono successivamente spediti in Svizzera, senza tornare prima in Germania.

Si realizza un acquisto intracomunitario fittizio (ossia a se stesso) e pertanto il tedesco è tenuto ad identificarsi in Italia al fine di autofatturare l'operazione in regime di non imponibilità.

Successivamente il tedesco procederà a realizzare una cessione all'esportazione (ITA-SVI) utilizzando l'identificativo IVA italiano.

Es. 3 – cessione comunitaria – ITA-GER-SPA

Committente italiano spedisce beni in Germania per la lavorazione, detti beni sono successivamente spediti in Spagna, senza tornare prima in Italia.

Si realizza un acquisto intracomunitario fittizio (ossia a se stesso) e pertanto l'italiano è tenuto ad identificarsi in Germania al fine di autofatturare l'operazione in regime di non imponibilità.

Successivamente l'italiano procederà a realizzare una cessione intracomunitaria (GER-SPA) utilizzando l'identificativo IVA tedesco.

In relazione agli esempi uno e due, resta inteso che i servizi resi dal prestatore nazionale al soggetto passivo tedesco dovranno essere fatturati direttamente alla partita IVA tedesca senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Associato Franzosini

Dr. Pierluigi & Partners

Pag. 2 di 2